Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 7 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 28 giugno 1981, ha accettato le dimissioni presentate il 26 maggio 1981 dal Gabinetto presieduto dall'on. dottor Arnaldo Forlani.

Considerato poi che l'on. dott. prof. Giovanni Spadolini, senatore della Repubblica, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero conferitogli l'11 giugno 1981, il Presidente della Repubblica ha nominato, con decreto in data 28 giugno 1981, il sen. Spadolini Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. Aldo Aniasi, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Dante Schietroma, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Luciano Radi, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. Lucio Gustavo Abis, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Claudio Signorile, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. dott. Giancarlo Tesini, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri;

l'on. dott. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, Ministro dell'interno;

l'on. dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, Ministro di grazia e giustizia;

l'on. dott. prof. Giorgio La Malfa, deputato al Parlamento, Ministro del bilancio e della programmazione economica;

l'on. dott. Salvatore Formica, senatore della Repubblica, Ministro delle finanze;

l'on. dott. prof. Beniamino Andreatta, senatore della Repubblica, Ministro del tesoro;

l'on. avv. Lelio Lagorio, deputato al Parlamento, Ministro della difesa;

l'on. dott. Guido Bodrato, deputato al Parlamento, Ministro della pubblica istruzione;

l'on. Franco Nicolazzi, deputato al Parlamento, Ministro dei lavori pubblici;

l'on. Giuseppe Bartolomei, senatore della Repubblica, Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

l'on. dott. Vincenzo Balzamo, deputato al Parlamento, Ministro dei trasporti;

l'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

l'on. Giovanni Marcora, senatore della Repubblica, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'on. Michele Di Giesi, deputato al Parlamento, Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l'on. avv. Nicola Capria, deputato al Parlamento, Ministro del commercio con l'estero;

l'on. dott. Calogero Mannino, deputato al Parlamento, Ministro della marina mercantile;

l'on. dott. Gianni De Michelis, deputato al Parlamento, Ministro delle partecipazioni statali;

l'on. dott. Renato Altissimo, deputato al Parlamento, Ministro della sanità;

l'on. dott. Nicola Signorello, senatore della Repubblica, Ministro del turismo e dello spettacolo;

l'on. dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, Ministro per i beni culturali e ambientali.

Inoltre, con decreto in data 3 luglio 1981 il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo, l'on. dott. prof. Francesco Compagna, deputato al Parlamento.

Con altro decreto in pari data sono stati nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Francesco Quattrone, deputato al Parlamento, Salvatore Urso, deputato al Parlamento;

agli affari esteri, gli onorevoli dott. Bruno Corti, deputato al Parlamento, avv. Raffaele Costa, deputato al Parlamento, dott. Mario Fioret, deputato al Parlamento, dott. Roberto Palleschi, deputato al Parlamento;

all'interno, gli onorevoli avv. Marino Corder, deputato al Parlamento, dott. Angelo Maria Sanza, deputato al Parlamento, dott. prof. Francesco Spinelli, senatore della Repubblica;

alla grazia e giustizia, gli onorevoli avv. Giuseppe Gargani, deputato al Parlamento, avv. Domenico Raffaele Lombardi, senatore della Repubblica, avv. Gaetano Scamarcio, senatore della Repubblica;

al bilancio e programmazione economica, l'onorevole dott. Giovanni Giuseppe Goria, deputato al Parlamento;

alle finanze, gli onorevoli prof. Giuseppe Amadei, deputato al Parlamento, Francesco Colucci, deputato al Parlamento, dott. Paolo Enrico Moro, deputato al Parlamento, dott. Rodolfo Tambroni Armaroli, senatore della Repubblica;

al tesoro, gli onorevoli avv. Carlo Fracanzani, deputato al Parlamento, dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento, avv. Eugenio Tarabini, senatore della Repubblica, Angelo Tiraboschi, deputato al Parlamento, dott. Claudio Venanzetti, senatore della Repubblica;

alla difesa, gli onorevoli dott. Bartolomeo Ciccardini, deputato al Parlamento, dott. Amerigo Petrucci, deputato al Parlamento, prof. Martino Scovacricchi, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione, gli onorevoli dott. ing. Antonino Drago, deputato al Parlamento, dott. prof. Franca Falcucci, senatore della Repubblica, dott. prof. Giuseppe Fassino, senatore della Repubblica, dott. Sisinio Zito, senatore della Repubblica;

ai lavori pubblici, gli onorevoli avv. Mario Bruzio Casalinuovo, deputato al Parlamento, dott. prof. Giorgio Santuz, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste, gli onorevoli dott. prof. Mario Campagnoli, deputato al Parlamento, avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica;

ai trasporti, gli onorevoli Antonio Caldoro, deputato al Parlamento, Dino Riva, senatore della Repubblica, dott. Elio Tiriolo, senatore della Repubblica;

alle poste e telecomunicazioni, gli onorevoli dottor Giorgio Bogi, deputato al Parlamento, avv. Pino Leccisi, deputato al Parlamento, dott. Gaspare Saladino, deputato al Parlamento;

all'industria, commercio e artigianato, gli onorevoli avv. Giovanni Angelo Fontana, deputato al Parlamento, dott. Enrico Novellini, senatore della Repubblica, avvocato Francesco Rebecchini, senatore della Repubblica;

al lavoro e previdenza sociale, gli onorevoli dottor Mario Costa, senatore della Repubblica, Angelo Gaetano Cresco, deputato al Parlamento, Mario Gargano, deputato al Parlamento, dott. Piergiovanni Malvestio, deputato al Parlamento;

al commercio con l'estero, gli onorevoli Baldassarre Armato, deputato al Parlamento, Enrico Rizzi, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile, gli onorevoli Giovanni Nonne, deputato al Parlamento, Francesco Patriarca, senatore della Repubblica;

alle partecipazioni statali, gli onorevoli Giorgio Ferrari, deputato al Parlamento, dott. Delio Giacometti, senatore della Repubblica;

alla sanità, gli onorevoli avv. Maria Magnani Noya, deputato al Parlamento, dott. prof. Bruno Orsini, deputato al Parlamento;

al turismo e spettacolo, l'onorevole dott. Enrico Quaranta, senatore della Repubblica;

ai beni culturali e ambientali, l'onorevole dottor prof. Pietro Mezzapesa, senatore della Repubblica.

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 luglio 1981, su proposta del Presidente del Consiglio e sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati conferiti i seguenti incarichi ai Ministri senza portafoglio:

all'on. Aldo Aniasi, deputato al Parlamento, gli affari regionali;

all'on. avv. Dante Schietroma, senatore della Repubblica, la funzione pubblica;

all'on. dott. prof. Luciano Radi, deputato al Parlamento, i rapporti con il Parlamento;

all'on. Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento, la predisposizione degli strumenti amministrativi e normativi necessari ad attuare il coordinamento, quale alto commissario presso il Ministero dell'interno, dei servizi concernenti la protezione civile;

all'on. Lucio Gustavo Abis, senatore della Repubblica, il coordinamento interno delle politiche comunitarie;

all'on. dott. Giancarlo Tesini, deputato al Parlamento, il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

(4066)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1981, n. 344.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al secondo comma, le parole: « la utilizzazione provvisoria presso il Ministero della sanità » *sono sostituite dalle seguenti*: « fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanità di un contingente di 70 unità »; *e la parola*: « preferibilmente » *è soppressa;*

dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3 »; *conseguentemente, il secondo periodo del terzo comma è soppresso;*

il quarto comma è soppresso;

dopo il nono comma è inserito il seguente:

« Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36, secondo comma, e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanità si applica per la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 1° luglio 1981, n. 345.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209, concernente conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, è convertito in legge con la seguente modificazione:

all'articolo 1, *dopo il primo comma, è aggiunto il seguente*:

« L'IRI destinerà tale somma quanto a lire 1.218 miliardi alla ricapitalizzazione della FINSIDER e per il rimanente alla ricapitalizzazione delle finanziarie dei settori delle telecomunicazioni, meccanico, cantieristico e marittimo, nonchè della società del trasporto aereo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 26 giugno 1981, n. 329)

Nel titolo della legge 26 giugno 1981, n. 329, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981, è soppressa l'indicazione « (1475) » apposta alla fine del titolo stesso.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 gennaio 1981 e dell'assemblea dei soci in data 31 marzo 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 8, lettere *c*); 9, lettera *b*); 18; 19, punti 8), 14), 15) e 18); 26, ultimo comma; 30; 48, lettere *f*) e *z*); 51, terzo comma; 52; 53; 57, lettere *b*), *d*) e *g*); 58, lettera *e*); 59, dello statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 8. — L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

(*Omissis*).

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per quanto riguarda la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente;

(*Omissis*).

Art. 9. — L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

(*Omissis*).

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 18 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza al presidente ed al vice presidente;

(*Omissis*).

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri componenti il consiglio la medaglia di presenza sarà stabilita dalla assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni previste dall'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione. Tali limiti dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a 1/1000 del patrimonio della Cassa o durata superiore a quella minima legale;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi i 2/1000 del patrimonio della Cassa;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni che producano una perdita superiore a 2/1000 del patrimonio della Cassa;

(*Omissis*).

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 30. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un dirigente o, in mancanza, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, secondo le istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;

(*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 51, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai dodici mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma di legge.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali assistite da ipoteca su beni immobili con una scadenza fino a cinque anni.

Art. 53. — Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia, ove si tratti di edifici o boschi, dovranno essere coperti da polizza di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa e vincolata a favore della Cassa stessa, inoltre dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 15 % e 13 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

(*Omissis*).

Art. 58. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni ed impegni di firma in genere a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50. Gli impegni di firma di cui sopra possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma in parola devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Art. 59. — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni in materia, servizi di esattoria, tesoreria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonché i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

(4003)

DECRETO 18 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di Credito su Pegno e cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 15 novembre 1979 e 16 ottobre 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 22, quarto comma; 38, lettere *f*), *p*) e *z*); 42, primo e secondo comma; 43, secondo comma; 45, ultimo comma; 47, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) e secondo comma e 49, lettera *e*), dello statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 22, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari *e dei relativi prefinanziamenti per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il miglioramento e/o l'ampliamento*, nella zona di competenza dell'Istituto, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 38. — I capitali amministrati dall'Istituto sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giuste istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilabili ad enti pubblici, *contro garanzia di cessioni di annualità o di altri crediti certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato e le regioni e/o delegazioni su tributi e cespiti delegabili per legge, e/o contro garanzia dello Stato o delle regioni qualora tale forma di intervento sia espressamente prevista da una legge nazionale o regionale*, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario con garanzia di delegazioni sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali l'Istituto disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, *o in deliberazioni successive adottate di volta in volta, in conformità alle leggi vigenti*, e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 39 e 40 in merito ai limiti di fido;

(*Omissis*).

z) *acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.*

Art. 42. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a *dodici* mesi. E' in facoltà dell'Istituto accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a *diciotto* mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 43. — (*Omissis*).

Le ipoteche potranno essere anche di grado *successivo* al primo, sempre che l'ammontare *dei crediti residui garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare dei crediti da concedere e garantiti dalle ipoteche* da iscrivere all'Istituto, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

(*Omissis*).

Art. 45, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) e *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di *diciotto* mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47. — (*Omissis*).

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente *16* per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente *16* per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente *1* per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente *5* per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente *20* per cento e *8* per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, *salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza.*

I limiti globali per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima a condizione che il totale non superi il *35* per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

(*Omissis*).

Art. 49. — L'Istituto può, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, *avalli, accettazioni e in genere impegni di firma* a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 39 e 40 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego dei capitali. *Gli impegni di firma* possono essere pure rilasciati a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dall'Istituto, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per *gli impegni di firma* devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(*Omissis*).

(4002)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 giugno 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « La nuova aurora », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 18-20 febbraio 1981 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « La Nuova Aurora » con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « La Nuova Aurora » con sede in Roma, costituita per rogito notaio Augusto Zanconti di Treviglio in data 5 maggio 1971 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giorgio Fumagalli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(3885)

DECRETO 17 giugno 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Cassia Nuova », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 17-18 dicembre 1980, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Cassia Nuova », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Cassia Nuova », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Raffaello Napoleone di Roma, in data 10 luglio 1958 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Ignazio Barbagallo è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(3918)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 21 ottobre 1980, n. **1153.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione difesa cani abbandonati, in Roma.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione difesa cani abbandonati, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1981
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 211

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di trasferimento delle funzioni svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni e dall'Associazione nazionale controllo combustione).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 169 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

L'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, opera a partire dal 1° luglio 1981.

Fino al 30 giugno 1981 sono prorogati i poteri dei commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC, ferme restando le forme e le modalità di finanziamento dell'ulteriore attività da svolgere nonchè le funzioni di competenza statale di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quelle di contenimento del consumo energetico negli edifici civili e di controllo termico ai fini dell'economia dei combustibili attualmente svolte dall'ANCC.

In ogni caso, qualora alla scadenza del 30 *giugno* 1981 *non siano stati attuati gli adempimenti previsti dall'articolo* 17 *del decreto del Presidente della Repubblica* 31 *luglio* 1980, *n.* 619, *il personale dell'ANCC e dello ENPI nonché il personale tecnico e sanitario delle sezioni mediche e chimiche nonché quello addetto ai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati del lavoro che abbia presentato domanda ai sensi dell'articolo* 73 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *è comandato, a decorrere dal* 1° *luglio* 1981 *e senza pregiudizio per gli adempimenti previsti dal richiamato articolo* 17 *del decreto del Presidente della Repubblica* 31 *luglio* 1980, *n.* 619, *ad una delle unità sanitarie locali operanti nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio presso il quale presta servizio, ovvero se in servizio presso gli uffici delle direzioni generali e di Roma ed abbia presentato domanda di comando ai sensi del secondo comma dell'articolo* 17 *del decreto del Presidente della Repubblica* 31 *luglio* 1980, *n.* 619, *alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) all'atto della sua costituzione, nonché, in via temporanea, alle amministrazioni che dovranno assicurare le attività di cui al comma precedente.*

I commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC provvedono agli adempimenti connessi alla liquidazione degli enti stessi, entro il 31 *dicembre* 1981, *in base alle disposizioni di cui all'articolo* 77 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *in quanto applicabili, e avvalendosi di personale dipendente nell'ambito dei contingenti del personale da trasferire, ponendo i relativi oneri a carico della gestione di liquidazione.*

Ove alla data di cui al precedente comma non risultassero conclusi gli adempimenti connessi alla liquidazione dell'ENPI o dell'ANCC, gli adempimenti stessi sono assunti dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 *dicembre* 1956, *n.* 1404.

Art. 1-*bis*.

Il termine di cui all'articolo 17, *secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica* 31 *luglio* 1980, *n.* 619, *previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, è prorogato fino al* 31 *luglio* 1981.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4053)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Germignaga

Con decreto 10 aprile 1981, n. 198, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Margorabbia segnato nel catasto del comune di Germignaga (Varese) al foglio n. 3/6, mappale 2730 (ex 2659/*c*) della superficie di are 5.25; ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato l'8 ottobre 1980, in scala 1 : 500 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fa parte integrante del citato decreto.

(3952)

Con decreto 10 aprile 1981, n. 199, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Margorabbia segnato nel catasto del comune di Germignaga (Varese) al foglio n. 3/6, mappale 2729 (ex 2659/*b*) della superficie di are 4.25, ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato l'8 ottobre 1980, in scala 1 : 500 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fa parte integrante del citato decreto.

(3953)

Con decreto 17 aprile 1981, n. 200, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Margorabbia, segnato nel n.c.t. del comune di Germignaga (Varese) al foglio n. 3/6 mappale 2732 (ex 2659/*e*) della superficie di are 2.25, ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato l'8 ottobre 1980, in scala 1 : 500 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, stralcio planimetrico che fa parte integrante del citato decreto.

(3954)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Nominativo			
Formicola Raffaele, nato a Portici il 21 febbraio 1929	punti	100	su 100
Gomirato Giovanna, nata a Torino il 27 luglio 1943	»	100	»
Riva Enrica, nata a Monza il 18 novembre 1944	»	100	»
Altavilla Pasquale, nato a Francavilla Fontana il 26 giugno 1942	»	96	»
Iorio Giuseppe, nato a Napoli il 20 luglio 1930	»	94	»
Pisano Rosina, nata a Roseta Capo Spulico il 14 aprile 1943	»	94	»
Aprile Valerio, nato a Calimera il 9 maggio 1943	»	92	»
Fioroni Nino, nato a Tione il 30 dicembre 1939	»	92	»
Nibbi Franco, nato a Roma il 3 maggio 1940	»	92	»
Nodari Sandro, nato a Roma il 12 luglio 1943	»	92	»
Salvatore Giustino, nato a Gissi il 13 novembre 1941	»	92	»
Seganti Giulio, nato a Roma il 6 aprile 1945	»	92	»
Angius Efisio, nato a Gemona del Friuli il 25 gennaio 1938	»	90	»
D'Armini Agostino, nato a Roma il 2 agosto 1940	»	90	»
Ficuccio Giuseppe, nato a Catania il 19 gennaio 1943	»	90	»
Gaetti Maria Teresa, nata a Morro d'Alba il 17 novembre 1943	»	90	»
Temporin Gianfranco, nato a Vighizzolo d'Este il 22 aprile 1945	»	90	»
Ambruzzi Amalia Maria, nata a Oderzo il 25 marzo 1944	»	88	»
Bortolan Pirona Giuseppe, nato a Udine il 20 maggio 1940	»	88	»
Cataldi Luigi, nato a S. Cesario di Lecce il 6 agosto 1945	»	88	»
D'Amiano Giovanni, nato a S. Sebastiano al Vesuvio il 2 luglio 1936	»	88	»
Loche Francesco, nato a Cagliari l'8 aprile 1938	»	88	»
Mori P. Giorgio, nato a Gavorrano il 16 dicembre 1935	»	88	»
Polizzi Benedetto, nato a Mirabella Imbaccari il 23 marzo 1943	»	88	»
Puddu Rosa Anna, nata a Lanusei il 13 novembre 1944	»	88	»
Rammo Orazio, nato a Catania il 2 luglio 1942	»	88	»
Schillaci Antonio, nato a Palermo il 1° novembre 1945	»	88	»
Zannino Libero, nato a Pazzano il 2 gennaio 1945	punti	88	su 100
Bonomo Giovanni, nato a Villa S. Stefano il 5 luglio 1942	»	86	»
Favarato Giovanni, nato a Pallanza Verbania il 20 marzo 1928	»	86	»
Luongo Gioia, nato a Roma il 16 luglio 1939	»	86	»
Rozzi Nino, nato a Correggio il 24 febbraio 1944	»	86	»
Giannotti Aldo, nato a Roma il 22 agosto 1937	»	84	»
Rubin Renato, nato a Grisignano di Zocco il 25 novembre 1936	»	84	»
Saccarola Maurizio, nato a Mogliano Veneto il 22 giugno 1944	»	84	»
Ticca Fausto, nato a Roma l'11 agosto 1940	»	84	»
Memeo Sabino Tommaso, nato a Barletta il 10 dicembre 1938	»	83	»
Bisson Giampaolo, nato a Colle Isarco il 1° maggio 1941	»	82	»
De Luca Leonardo, nato a Parghelia il 22 marzo 1945	»	82	»
De Sanctis Rosa, nata a Isernia il 19 novembre 1932	»	82	»
Di Gregorio Felicia, nata a Valguarnera il 2 luglio 1943	»	82	»
Elia Luigi, nato a Fano il 2 dicembre 1927	»	82	»
Fiore Leonardo, nato a Napoli il 6 giugno 1941	»	82	»
Li Volti Salvatore, nato a Grammichele il 5 gennaio 1941	»	82	»
Lo Curto Margherita, nata a Palermo il 25 dicembre 1938	»	82	»
Macrì Ada Maria, nata a Taurianuova il 24 gennaio 1942	»	82	»
Montesanto Giovanni, nato a Treviso il 29 luglio 1942	»	82	»
Sanvitale Giuliana, nata a Trieste il 24 dicembre 1942	»	82	»
Alessi Giuseppe, nato a Palermo il 22 gennaio 1943	»	81	»
Carmignani Remo, nato a Serravalle Pistoiese il 2 marzo 1938	»	81	»
Baldi Pietro, nato a Vallo della Lucania il 15 agosto 1939	»	80	»
Carnesi Maria Teresa, nata a Tirana il 7 settembre 1943	»	80	»
Cinque Nicola, nato a Vico Equense il 27 maggio 1939	»	80	»
D'Agata Alfonsina, nata a Genova il 22 giugno 1942	»	80	»
Giollo Antonio, nato a Mogadiscio il 21 marzo 1940	»	80	»
Onofri Maria Pia, nata a Milano il 19 agosto 1942	»	80	»
Sassu Salvatore, nato a Macomer il 16 febbraio 1943	»	80	»
Tamburrano Davide, nato a Brindisi il 25 giugno 1936	»	80	»
Tortorella Giuseppe, nato a Grumo Appula il 29 giugno 1943	»	80	»
Carcano Gabriella, nata a Napoli il 16 agosto 1942	»	78	»
Cecchi Pierluigi, nato a Rimini il 21 agosto 1943	»	78	»
Donnini Pietro, nato a Pontremoli l'11 novembre 1940	»	78	»
Grande Aurelio, nato a Soveria Simeri l'8 agosto 1943	»	78	»
Grasso Giampiero, nato a Torino il 27 novembre 1944	»	78	»
Pannone Gaetano, nato a Roma il 13 aprile 1945	»	78	»
Paolone Giuseppe, nato a Rotello il 16 ottobre 1938	»	78	»
Pezzano Antonio, nato a Gallico il 12 ottobre 1945	»	78	»

Pietta Gianluigi, nato a Milano il 5 aprile 1936	punti	78	su 100
Rea Francesco, nato a S. Anastasia l'8 novembre 1933	»	78	»
Roncari Sergio, nato a Napoli il 26 aprile 1939	»	78	»
Vavuraki Dimitra, nata a Ravducha il 13 giugno 1939	»	78	»
Bonomo Fernando, nato ad Anzi il 12 febbraio 1941	»	76	»
Cellesi Carla, nata a Siena il 4 luglio 1939	»	76	»
Colucci Giuseppe, nato a Ostuni il 20 giugno 1943	»	76	»
Distante Amedeo Elio, nato a Mesagne il 24 gennaio 1943	»	76	»
Giovannini Laura, nata a Lugo il 14 febbraio 1941	»	76	»
Lama Giuliana, nata a Napoli il 16 febbraio 1941	»	76	»
Mancini Florido, nato a Perugia il 30 agosto 1929	»	76	»
Ranieri Antonella, nata a Roma il 21 aprile 1943	»	76	»
Rizzo Lucio, nato a Scigliano il 14 aprile 1944	»	76	»
Suardi Paolo, nato a Bergamo il 10 novembre 1942	»	76	»
Uliana Tiziano, nato a Fregona il 28 settembre 1943	»	76	»
Pulga Paolo, nato a Bologna il 28 gennaio 1941	»	75	»
Assenza Giuseppe, nato a Firenze il 10 giugno 1943	»	74	»
Di Vito Luigi, nato a Melfi il 1° aprile 1942	»	74	»
Ferrara Mara, nata a Napoli il 16 gennaio 1944	»	74	»
Mirto Benedetto, nato a Trapani il 2 febbraio 1945	»	74	»
Mizzau Mario, nato a Spilimbergo il 18 agosto 1942	»	74	»
Rizzo Mario, nato ad Ascea l'8 ottobre 1939	»	74	»
Schiavulli Emanuele, nato a Napoli il 25 settembre 1943	»	74	»
Francini Luciano, nato a Montefelcino il 2 maggio 1932	»	72	»
Minerva Antonino, nato a Vittorio Veneto il 15 settembre 1941	»	72	»
Patamia Franco, nato a Coaleto Monforte il 24 dicembre 1940	»	72	»
Zuccaro Mario, nato a Udine il 2 marzo 1942	»	72	»
Capalbo Maria Ines, nata a Strongoli il 19 febbraio 1939	»	71	»
Lilloni Maria Rachele, nata a Concesio il 28 dicembre 1944	»	71	»
Barletta Vincenza, nata a Ceglie Messapico il 14 giugno 1943	»	70	»
Bianchi Gian Piero, nato a Como il 26 giugno 1940	»	70	»
Campagna Antonio, nato a Crotone il 21 aprile 1937	»	70	»
Carlomagno Giuseppe, nato a Isernia il 23 dicembre 1938	»	70	»
Casano Giuseppe, nato a Marsala il 5 febbraio 1941	»	70	»
Cutrupi Demetrio Francesco, nato a Lecco il 24 agosto 1943	»	70	»
Galanti Elio, nato a Cossignano il 2 dicembre 1940	»	70	»
Lupi Giuseppe, nato a Cella Dati il 19 maggio 1936	»	70	»
Maganuco Sebastiano, nato a Gela il 1° aprile 1942	»	70	»
Minutoli Giacomo, nato a Latina il 21 marzo 1938	»	70	»
Paludetto Roberto, nato a Casale Monferrato il 26 ottobre 1944	»	70	»
Quintini Graziano, nato a Montemarciano il 28 gennaio 1943	»	70	»
Riccioni Elena, nata a Roma il 16 marzo 1937	»	70	»
Rizza Michele, nato ad Avola il 24 giugno 1936	punti	70	su 100
Sacco Francesco, nato a Muro Lucano il 27 marzo 1937	»	70	»
Sbarra Nicola, nato a Liveri il 1° marzo 1931	»	70	»
Teutonico Tiberio, nato a S. Elia a Pianisi il 23 agosto 1941	»	70	»
Valletta Antonino, nato a S. Agapito il 7 ottobre 1938	»	70	»
Vena Nunzio, nato a Bernalda il 10 maggio 1943	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3687)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1981 concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione 1979;

Accertato che al n. 2 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Roueyaz Luigi, anziché Roveyaz Luigi;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 2 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione 1979, approvata con decreto ministeriale 4 dicembre 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1981 leggasi Roveyaz Luigi anziché Roueyaz Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3683)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a quaranta posti di cantoniere da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 28 maggio 1981 — 5ª edizione straordinaria — è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1981, n. 4311, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1981, registro n. 5, foglio n. 262, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di cantoniere dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

(4035)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria degli idonei al concorso riservato a posti di medico condotto vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3386 in data 19 novembre 1980 e n. 3581 in data 12 dicembre 1980 con i quali è stato indetto il concorso riservato per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 24-*ter* legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

I sottoelencati dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati idonei a coprire il posto di medico condotto per il comune accanto a ciascuno segnato:

Barranu dott. Egidio: comune di S. Elpidio a Mare;
Biondi dott.ssa Cecilia: comune di Torre S. Spirito;
Borri dott. Lanfranco: comune di Monte V. Combatte;
Calvaresi dott. Vincenzo: comune di Spinetoli;
Camponeschi dott. Giacomo: comune di Montedinove;
Capozzolo dott. Serafino: comune di Montemonaco;
Chiodi dott. Walter: comune di Ascoli Piceno;
Citeroni dott. Giuseppe: comune di Lapedona;
Colonnella dott. Adamo: comune di Ascoli Piceno;
Damen dott. Vincenzo Mario: consorzio medico Smerillo-Monte Falcone Appennino;
De Cadilhac dott. Franco: comune di Grottazzolina;
Di Gaetano dott.ssa Giovanna: comune di Montegranaro;
Goglia dott. Angelo: consorzio medico Force-Palmiano;
Iommi dott. Lanfranco: comune di Massa Fermana;
Laghi dott.ssa Anna Maria: comune di Carassai;
Luciani dott. Vittorio: comune di Arquata del Tronto;
Maccaferro dott. Achille: comune di Petritoli;
Mariano dott. Gaetano: comune di Montegallo;
Marrucci dott. Franco: comune di Ripatransone;
Marsili dott. Alfredo: comune di Monterubbiano;
Massucci dott. Vico: comune di Montegiberto;
Natalini dott. Bruno: comune di Acquasanta Terme;
Pallotti dott. Irmo: comune di Altidona;
Persichini dott. Remo: comune di Monte Vidon Corrado;
Piergallini dott. Francesco: comune di Cossignano;
Romanelli dott. Benedetto: comune di Montelparo;
Rubicini dott. Giuseppe: comune di Colli del Tronto;
Sobrini dott. Luigi: comune di Montottone;
Tabarroni Antonini: dott. Vincenzo: comune di Ponzano di Fermo;
Vichi dott. Mario Antonio: comune di Massignano.

Ascoli Piceno, addì 11 giugno 1981

Il medico provinciale: VISCOMI

(3762)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1981, n. 28.

Interventi per la promozione e lo sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli-Venezia Giulia nonché dell'autotrasporto merci in conto terzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 19 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

SVILUPPO DEI TRAFFICI DI INTERESSE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici di interesse della regione Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari per l'attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all'acquisizione al sostegno ed allo sviluppo dei traffici medesimi: all'Ente autonomo del Porto di Trieste, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai loro consorzi e alle loro aziende speciali nonchè agli enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici; a società a partecipazione pubblica nonchè a consorzi cui partecipano enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica che abbiano sede nel territorio regionale.

Art. 2.

Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dal precedente art. 1, da presentarsi alla direzione regionale della viabilità dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, devono essere corredate da una relazione illustrativa concernente le iniziative e gli interventi da attuarsi, il relativo preventivo sommario di spesa, nonchè l'utilizzazione dei contributi stessi.

Qualora richiedenti siano società o consorzi, devono essere allegati alla domanda anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con la composizione delle cariche sociali o, per i consorzi l'elenco delle imprese aderenti autenticato dal presidente.

Art. 3.

La giunta regionale determina l'ammontare e le modalità di erogazione, anche in via anticipata, dei contributi di cui all'articolo 1, tenuto conto, oltre che dell'entità della spesa preventivata, anche dell'importanza dell'interesse delle iniziative proposte.

Per quanto concerne l'utilizzazione dei contributi ed i rendiconti relativi all'impiego degli stessi da presentarsi all'amministrazione regionale, dopo l'attuazione delle iniziative per le quali i contributi medesimi sono stati concessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 37.

Art. 4.

Allo scopo di favorire lo sviluppo dei traffici attraverso il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, adeguandoli alle esigenze del commercio moderno, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di spedizione, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in

cooperative o consorzi, purchè iscritte al registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, contributi annuali per un periodo non superiore a dieci anni sugli interessi dei mutui contratti per le seguenti finalità:

costruzione, acquisto, ampliamento, completamento ed ammodernamento dei locali necessari all'attività dell'impresa compresi quelli destinati al deposito, stoccaggio e manipolazione delle merci e siti nel territorio regionale;

acquisto, potenziamento e rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonchè dei mezzi di trasporto, interni e stradali, necessari all'attività delle imprese.

L'ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60 per cento del tasso di riferimento per le imprese singole, e quella del 70 per cento per le cooperative o consorzi.

Il tasso di riferimento è quello determinato con decreto del Ministro del tesoro per i finanziamenti agevolati al settore commerciale di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

Le domande vanno presentate per il tramite degli istituti di credito e degli enti convenzionati con l'amministrazione regionale per le operazioni di credito di cui alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

COMITATO REGIONALE DEI PORTI E DEI TRAFFICI

Art. 5.

E' istituito, presso la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti, ed attività emporiali, il comitato regionale dei porti e dei traffici, organo consultivo dell'amministrazione regionale.

Il comitato è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attività emporiali, che lo presiede;

b) dal direttore marittimo di Trieste;

c) dal comandante del compartimento marittimo di Monfalcone;

d) dal presidente dell'Ente autonomo del porto di Trieste;

e) dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione;

f) dai presidenti dell'Ente zona industriale di Trieste, del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone e del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno;

g) dai rappresentanti dei comuni di Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro;

h) da un rappresentante delle province designato dalla sezione regionale dell'UPI;

i) dal capo del compartimento doganale;

l) dal direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato;

m) dall'ingegnere capo della sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Trieste;

n) da sei rappresentanti degli imprenditori scelti fra le categorie degli armatori, spedizionieri, agenti marittimi, industriali, commercianti all'ingrosso, autotrasportatori iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

o) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

p) da due rappresentanti delle compagnie portuali;

q) da tre esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato;

r) dal direttore regionale della viabilità dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali;

s) dal dirigente del servizio regionale dei porti ed attività emporiali;

t) dal dirigente del servizio regionale della pianificazione territoriale.

Nel comitato, in corrispondenza di ciascuno dei componenti effettivi estranei all'amministrazione regionale, viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

Il comitato elegge nel proprio ambito il vicepresidente che assume la presidenza in caso di assenza o di impedimento del presidente della giunta o dell'assessore delegato.

I membri del comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della direzione regionale della viabilità dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare.

Il comitato, con proprio regolamento provvederà a stabilire le modalità per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 6.

Il comitato esprime il proprio parere:

a) sul programma regionale dei porti, nonchè sui piani regolatori e sui programmi di sviluppo dei porti regionali;

b) sulle iniziative e sugli interventi idonei ad incrementare i traffici che fanno capo ai porti regionali, con particolare riguardo ai problemi delle linee marittime, dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture di collegamento;

c) sulle altre iniziative ed interventi che riguardino, direttamente o indirettamente, l'economia marittima del Friuli-Venezia Giulia;

d) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal suo presidente.

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO DELLE MERCI IN CONTO TERZI

Art. 7.

Allo scopo di favorire l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo del settore dell'autotrasporto delle merci in conto terzi nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di imprese singole, cooperative, imprese associate in cooperative o consorzi, che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, abbiano sede nel territorio regionale e siano iscritte al registro delle ditte della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure all'albo provinciale delle imprese artigiane, contributi annui costanti sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, con prezzi prefissati, correntemente chiamate «leasing» finanziario, dei seguenti beni:

a) autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di prima immatricolazione e relative carrozzerie intercambiabili, di tutti i tipi, idonei all'attività di autotrasporto delle merci;

b) impianti, macchinari ed attrezzature per l'attività, per il funzionamento, per la manutenzione e per la riparazione degli autoveicoli, nonchè per la movimentazione delle merci.

I contributi di cui sopra possono essere concessi, limitatamente all'acquisto dei beni di cui alla lettera *b*), anche a consorzi, purchè le imprese aderenti siano iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati in rate semestrali anticipate per il numero degli anni stabilito dal contratto per l'operazione di «leasing» e per non più di cinque anni e sono commisurati entro il limite massimo del 25 per cento del prezzo di acquisto dei beni stessi nel caso si tratti di imprese singole, e del 30 per cento dello stesso prezzo, nel caso di cooperative e consorzi.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, l'amministrazione regionale, qualora ne ravvisi l'opportunità, è pure autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - locazioni industriali di sviluppo - Friulia LIS S.p.a., trasferendo in tal caso alla medesima società i relativi fondi stanziati all'art. 16.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 4

nonchè l'art. 5 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, intendendosi sostituita la dizione «Assessorato dell'industria e del commercio», con la dizione «Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali»; nell'ipotesi di cui al precedente comma, le domande di contributo vanno presentate, con le medesime modalità, alla Friulia LIS S.p.a.

Art. 8.

Al fine di favorire lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finanziari annuali a favore di:

cooperative e consorzi aventi sede legale nel territorio regionale, costituiti da imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori in conto terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, purchè le eventuali imprese aderendi che abbiano sede legale fuori dal territorio regionale non superino il 20 per cento dei consorziati;

associazioni di categoria che svolgono attività od iniziative, come previsto dal successivo terzo comma, a favore di imprese aderenti con le caratteristiche sopracitate.

Fra i consorzi sono compresi anche quelli misti, costituiti promiscuamente tra imprese industriali e artigiane, nonchè i consorzi di secondo grado, costituiti da più consorzi e/o cooperative aventi i requisiti di cui al primo comma.

I contributi sono concessi sulle spese necessarie per:

a) migliorare l'organizzazione ed il funzionamento delle imprese associate sostenendo e sviluppando l'assistenza amministrativa, tecnica e commerciale;

b) favorire l'acquisto di impianti ed attrezzature necessarie al raggiungimento delle finalità sociali;

c) contribuire alla gestione e allo sviluppo dei servizi comuni di ricovero, manutenzione e riparazione degli autoveicoli e degli impianti ed attrezzature a ciò connessi;

d) realizzare iniziative volte alla ricerca di nuovi mercati esterni ed alla promozione dell'attività di settore.

Art. 9.

Allo scopo di concorrere allo sviluppo e al rafforzamento delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci che, pur essendo economicamente valide, non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al credito, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi volti ad integrare il «fondo rischi» dei consorzi di cui al precedente articolo che fra i propri compiti statutari abbiano anche quello di prestare garanzie alle operazioni creditizie ai propri associati, secondo apposite convenzioni con gli Istituti di credito a ciò abilitati.

Art. 10.

Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi previsti agli articoli 8 e 9, le domande devono essere presentate alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, corredate dai seguenti documenti:

copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa, del consorzio o dell'associazione debitamente registrato;

elenco delle imprese o dei soci aderenti rispettivamente al consorzio, alla cooperativa o all'associazione, autenticato dal presidente e, nel caso di consorzi di 2° grado, anche dal presidente degli enti consorziati per quanto concerne l'elenco dei partecipanti a questi ultimi;

composizione delle cariche sociali;

programma d'attività e relazione tecnico-finanziaria concernente l'iniziativa da attuare;

preventivi sommari di spesa, corredati dal bilancio di previsione debitamente approvato;

e inoltre, per le finalità di cui all'art. 9:

copia autenticata della convenzione stipulata con gli Istituti di credito;

attestato dell'avvenuta costituzione e deposito del «fondo rischi».

L'impiego dei contributi stessi dovrà essere dimostrato nei tempi e modi stabiliti nei provvedimenti di concessione.

Art. 11.

Presso la direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, è istituita una apposita commissione regionale per lo sviluppo dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, organo consultivo dell'amministrazione regionale.

La suddetta commissione regionale è così composta:

a) dal presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed alle attività emporiali, con funzioni di presidente;

b) dal direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, con funzioni di vice presidente;

c) dai direttori di servizio dei trasporti e traffici nonchè dei porti ed attività emporiali;

d) da sei membri, dei quali due in rappresentanza degli imprenditori, due in rappresentanza degli autotrasportatori artigiani, due in rappresentanza della cooperazione, designati dalle rispettive organizzazioni del settore autotrasporto merci in conto terzi più rappresentative a livello locale;

e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

La commissione:

1) esprime pareri e formula proposte concernenti l'attività di autotrasporto di merci in conto terzi, con particolare riguardo al Friuli-Venezia Giulia;

2) esprime parere sulle singole domande di concessione dei contributi previsti dall'art. 7 — ove non ricorra l'ipotesi prevista dal quarto comma dello stesso art. 7 — nonchè dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

Capo IV

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 12.

Ai fini di una medesima iniziativa, i contributi previsti dagli articoli 4, 7, 8 e 9 della presente legge non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre provvidenze regionali o statali.

La richiesta di contributo dovrà in allegato contenere una dichiarazione attestante che per lo stesso scopo non si sono ottenuti altri finanziamenti con leggi regionali o statali.

Art. 13.

E' abrogato l'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1972, numero 40.

Le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40 e della legge 6 dicembre 1976, n. 63, dai soggetti indicati rispettivamente ai precedenti articoli 4 e 7, che si trovano in fase istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide agli effetti degli articoli medesimi.

E' abrogata la legge regionale 13 gennaio 1966, n. 2, la legge regionale 3 dicembre 1968, n. 37, e il capo III della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34.

Art. 14.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria IV - il cap. 511 con la denominazione: «Contributi per l'attuazione di iniziative, interventi ed agevolazioni volti all'acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici di interesse della Regione» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi): di detto importo la quota di lire 1.000 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 511 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

Art. 15.

Per le finalità previste dal precedente art. 4 è autorizzato, nell'esercizio 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5582 con la denominazione « Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese di spedizione per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei locali aziendali, per l'acquisto, il potenziamento ed il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, nonchè dei mezzi di trasporto, interni e stradali », e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 16.

Per le finalità previste dal precedente art. 7 sono autorizzati nell'esercizio 1981 due limiti di impegno, rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 100 milioni e, nell'esercizio 1982, un limite di impegno d lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella seguente misura:

lire 500 milioni per l'esercizio 1981;

lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983;

lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985;

lire 100 milioni per l'esercizio 1986.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5583 con la denominazione: « Contributi annui costanti alle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e relative carrozzerie intercambiabili, nonchè di impianti, macchinari ed attrezzature » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.700 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi alle annualità autorizzate per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 1.700 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1986 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 17.

Per le finalità previste dal precedente art. 8 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5584 con la denominazione: « Contributi alle cooperative ed ai consorzi costituiti da imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè alle associazioni di categoria che raggruppano le suddette imprese, per favorire lo sviluppo delle forme cooperative e consortili per l'esercizio dell'attività di autotrasporto delle merci in conto terzi » e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 5584 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

Art. 18.

Per le finalità previste dal precedente art. 9 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - categoria XI - il cap. 5585 con la denominazione: « Contributi per l'integrazione del "fondo rischi" dei consorzi costituiti da imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che abbiano il compito di prestare garanzie alle operazioni creditizie ai propri associati » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 19.

In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, disposta con il precedente art. 13, la denominazione del cap. 8601 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene così modificata: « Contributi a favore delle imprese operanti nel settore distributivo e delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sugli interessi dei mutui destinati all'acquisto, all'ampliamento o al rinnovo delle attrezzature aziendali fisse e mobili, alla costruzione, all'acquisto, al completamento o all'ammodernamento dei locali necessari all'attività delle imprese ed aziende medesime (legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, articoli 14 e 15, legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, art. 1 legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, articoli 13 e 19, legge regionale 28 luglio 1979, n. 39 e articoli 35 e 70 legge regionale 28 luglio 1980, n. 27) ».

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 maggio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1981, n. 29.

Norme procedurali ed interventi regionali in materia di infrastrutture di comunicazione e trasporto e di viabilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 19 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la *seguente legge*:

Capo I

INTERVENTI FINANZIARI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società autovie venete S.p.a. quote annue costanti di lire 1.000 milioni ciascuna per un periodo di dieci anni da convertire in capitale sociale e da destinare interamente alla prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Tarvisio in prossimità di Udine e dei relativi raccordi alla viabilità ordinaria, a condizione che il relativo investimento venga iscritto nel bilancio della società con distinta appostazione.

L'amministrazione regionale è in conseguenza legittimata ad aumentare, anche in più riprese e nella misura complessiva di lire 10.000 milioni, la propria partecipazione azionaria nella predetta Autovie venete S.p.a. mediante sottoscrizione alla pari di azioni di nuova emissione.

Le predette quote saranno erogate annualmente in unica soluzione con riferimento agli esercizi di stanziamento, indipendentemente dall'andamento dei lavori, restando nella facoltà dell'amministrazione regionale di accertare, nei modi ritenuti più opportuni, l'impiego del finanziamento.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Pordenone un contributo straordinario di lire 6.000 milioni a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione di opere stradali di raccordo, di scorrimento e di penetrazione urbana nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 24 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1981.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, fino alla concorrenza complessiva di lire 920 milioni, le spese sostenute dalle province della Regione nell'anno 1980 in occasione del censimento della circolazione sulle strade provinciali effettuate nell'interesse della Regione.

Art. 5.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1990.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XII - il cap. 5651 con la denominazione: « Finanziamenti alla Società autovie venete S.p.a. per l'aumento del capitale sociale da destinare alla prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Tarvisio in comune di Udine e dei relativi raccordi alla viabilità ordinaria - fondi legge n. 546/77 », e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 29 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle spese autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

Per le finalità di cui al precedente art. 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria XI, il cap. 5587 con la denominazione: « Contributo straordinario al comune di Pordenone a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione di opere stradali di raccordo, di scorrimento e di penetrazione urbana nell'ambito del territorio comunale » e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

All'onere complessivo di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 30 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 7.

Gli oneri previsti dal precedente art. 3 fanno carico al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione della spesa (rubrica n. 3 - partita n. 31 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 8.

Per le finalità di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 920 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - categoria IV - il cap. 512 con la denominazione: « Rimborso alle province della regione di spese sostenute nell'anno 1980 in occasione del censimento della circolazione sulle strade provinciali effettuate nell'interesse della Regione » e con lo stanziamento di lire 920 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 920 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo II

NORME PROCEDURALI

Art. 9.

In via transitoria, fino all'entrata in vigore della nuova normativa di adeguamento della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, per l'esecuzione di opere nelle materie indicate dall'art. 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 nel testo sostituito dall'art. 6 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, si applicano le disposizioni contenute nel presente capo.

Art. 10.

Le attribuzioni relative alla progettazione, all'esecuzione, alla direzione dei lavori e all'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo per le opere da eseguirsi dalla Regione nelle materie indicate al precedente art. 9, sono esercitate, ai sensi e per gli effetti del capo V della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, dalla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, come modificato dalla legge regionale 23 giugno 1980, n. 18, è ulteriormente integrato con le seguenti lettere:

«*f)* nuove opere di infrastrutture di comunicazione e trasporto fuori dei centri abitati, anche se comprendenti tratti all'interno di detti centri;

g) opere marittime e portuali non di competenza statale».

Art. 12.

La sezione quarta del comitato tecnico regionale, di cui all'art. 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, è competente per le opere nelle materie indicate dal precedente art. 9.

In luogo di quanto previsto dall'art. 26 della citata legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, come modificato dalla legge regionale 18 dicembre 1978, n. 86, i funzionari regionali facenti parte della sezione quarta del comitato sono due, designati rispettivamente dalla direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali e dalla direzione regionale della pianificazione e del bilancio.

Art. 13.

Relativamente alle opere nelle materie indicate dal precedente art. 9, le attribuzioni previste nell'art. 28 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, sono esercitate dal direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e attività emporiali e quelle previste nell'art. 29 della stessa legge regionale sono esercitate dal direttore del competente Servizio della medesima direzione.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 maggio 1981

COMELLI

(3419)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811840)